

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 42 del 28 gennaio 2010 – Approvazione e proposta al Consiglio Regionale del disegno di legge "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente". - con allegati -

PREMESSO che la Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 conferisce alle Regioni la potestà di emanare le norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, ed affida alle medesime i poteri di gestione tutela e controllo;

CONSIDERATO che

- in forza della Legge su richiamata la Regione è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme;
- che la L. R. 10 aprile 1996, n. 8 " Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" disciplina esclusivamente il risarcimento dei danni alle produzioni agricole (art. 26);
- che pertanto, in mancanza di uno strumento normativo di disciplina non risultano tutelate le aspettative di coloro che vengono danneggiati da esemplari della fauna selvatica;

PRESO ATTO della giurisprudenza costante in materia di responsabilità a carico delle Regioni nei sinistri d'auto causati da cinghiali ed altre specie della fauna selvatica;

RITENUTO pertanto opportuno disciplinare la materia relativa ai sinistri automobilistici causati da fauna selvatica, nello spirito di quanto già definito per i danni alle produzioni agricole disciplinati con l'art. 26 della L. R. 8/96;

VISTO il disegno di legge (D.D.L.) *"Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente"*, integrato con le osservazioni specificate di seguito, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1), nonché l'elaborato esplicativo comprendente anche la prevista relazione tecnica ex art 25 L. R. 7/2002, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);

PRESO ATTO

- del parere favorevole al D.D.L. (opportunamente modificato con le osservazioni formulate dal Settore Legislativo) da parte del Capo Ufficio Legislativo della Presidenza della Giunta Regionale, rilasciato con nota n. 2587 del 13.5.2009, allegata in copia al presente provvedimento (ALLEGATO 3);
- delle osservazioni a detto D.D.L. trasmesse con il parere dell'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Bilancio, rilasciato con nota n.377118 del 30.04.90, allegata in copia al presente provvedimento (ALLEGATO 4), puntualmente recepite nel disegno di legge oggetto del presente provvedimento, nonché del conseguente parere positivo del medesimo Settore, espresso con nota n.5663549 del 25.6.2009, allegata in copia al presente provvedimento (ALLEGATO 5);

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1. di approvare quale proposta al Consiglio Regionale, il disegno di legge allegato *"Istituzione del fondo regionale per l' indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente"*;
2. di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza a:
 - Consiglio Regionale;

- A.G.C. 01- Gabinetto Presidente della Giunta regionale- Settore Affari Generali della Presidenza della Giunta regionale e Collegamenti con gli Assessori;
- A.G.C. 11- Sviluppo Attività Settore Primario;
- Settore Bollettino Ufficiale Regione Campania.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Valiante

Disegno di legge

“Istituzione del fondo regionale per l’ indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente”

Art. 1 Oggetto

- 1 La Regione, al fine di potenziare le misure atte al contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica, istituisce un “fondo regionale a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente”, di seguito denominato fondo, e stabilisce i criteri generali per la liquidazione dell’indennizzo.**
- 2 Ai fini dell’indennizzo l’espressione “fauna selvatica” è da intendersi riferita alla specie dei soli ungulati selvatici, e non comprende la fauna domestica inselvatichita.**

Art. 2 Compiti della Regione

- 1 La Regione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, determina l’ ammontare del fondo istituito ai sensi dell'articolo1.**
- 2 Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per la gestione dei procedimenti, la ripartizione delle risorse tra le Province, tenuto conto, in particolare, dei dati storici relativi a ciascuna Provincia, e stabilisce le modalità di utilizzo di eventuali economie.**
- 3 La Regione, d’intesa con le Province, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dei danni causati da fauna selvatica.**

Art. 3 Compiti delle Province

- 1 Spettano alle Province i seguenti compiti:**
 - a ricezione delle denunce di sinistro;**
 - b istruttoria relativa all’accertamento della denuncia del sinistro, dei requisiti previsti per l’accesso al fondo, e dell’entità del danno, anche avvalendosi di personale esterno in possesso della necessaria competenza;**
 - c erogazione dell’indennizzo agli aventi diritto;**
 - d gestione dell’eventuale contenzioso;**
 - e elaborazione di un rapporto annuale alla Giunta regionale dei sinistri liquidati nell’anno precedente;**
 - f informazione ai cittadini sulle possibilità di accedere al fondo.**

Art. 4 Accesso al fondo

- 1 Sono ammessi al fondo esclusivamente i danni al veicolo per le conseguenze**

- dirette ed esclusive del sinistro, escluso il successivo scontro con altri veicoli o infrastrutture stradali o l'uscita di strada senza impatto con la fauna selvatica.
- 2 Accedono al fondo i proprietari dei veicoli danneggiati da impatto con fauna selvatica e non risarcibili diversamente; il veicolo deve risultare in regola con il pagamento della tassa automobilistica in favore della Regione Campania, o immatricolato nella regione stessa. Per l'identificazione di tali veicoli si fa riferimento alla documentazione attestante il luogo di immatricolazione.
 - 3 L'accesso all'indennizzo è ammesso solo in presenza di prova inconfutabile della causa del sinistro, con il ritrovamento in prossimità dell'evento dell'animale morto o ferito ovvero tracce significative dell'animale coinvolto nell'incidente stradale, accertate con verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) che espletano servizi di polizia stradale.
 - 4 Sia nel caso di cui al comma 3, sia nell'eventualità di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito di impatto tra l'autoveicolo e l'animale selvatico, per accedere all'indennizzo è necessario che dal verbale redatto dai soggetti di cui al comma 3 si evinca con certezza che l'animale selvatico sia la causa dell'evento, che i danni subiti dal veicolo siano stati effettivamente ed inequivocabilmente cagionati dall'animale e che non risultino responsabilità del conducente del veicolo.
 - 5 Qualora in base alla documentazione presentata sono esclusi comportamenti colposi da parte del conducente del veicolo coinvolto, la Provincia provvede a quantificare il danno e ad indennizzare il danneggiato, previa presentazione della documentazione probatoria di cui all'articolo 8 comma 1.
 - 6 Qualora non esistano elementi per procedere all'indennizzo la Provincia oppone diniego motivandone le ragioni, chiedendo contestualmente il rimborso delle spese istruttorie sostenute, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di tutela della fauna nel caso in cui venga accertata intenzionalità o colpa del conducente nel causare il sinistro.

Art. 5

Localizzazione del sinistro

- 1 Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in favore dei soggetti proprietari di veicoli coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti sul territorio regionale, ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione.

Art. 6

Istanza di accesso al fondo

- 1 Ai fini dell'indennizzo, il proprietario del veicolo coinvolto in un incidente stradale causato da fauna selvatica deve, entro trenta giorni dal sinistro, presentare istanza di accesso al fondo della Provincia territorialmente competente.
- 2 All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:
 - a copia del verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 del d. lgs. 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, ogni altro elemento

- documentale utile ai fini dell'accertamento della causa e dell'entità del danno;
- b dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in cui, tra l'altro, sia evidenziato che il riconoscimento da parte della Provincia del contributo nella quantità e nei termini previsti dalla presente legge costituisce rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte della vittima del sinistro nei confronti della Regione e della Provincia;
 - c dichiarazione di non essere assicurato contro l'evento;
 - d fotocopia di valido documento di riconoscimento del dichiarante;
 - e fotocopia della polizza assicurativa relativa al veicolo, valida al momento del sinistro;
 - f fotocopia della patente di guida del conducente;
 - g fotocopia del libretto di circolazione del veicolo;
 - h fotocopia versamento tassa automobilistica regionale;
 - i fotografie del danno;
 - j preventivo di spesa per i danni materiali al veicolo.
- 3 Qualora per la gravità dell'evento i soggetti di cui al comma 2, lettera a), non possano fornire copia del verbale entro i trenta giorni dall'evento, l'interessato produce, ai sensi del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva attestante l'impedimento a presentare copia del verbale. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso, con l'obbligo da parte dell'interessato di produrre copia del verbale entro i quindici giorni dalla sua ricezione.
- 4 Non sono prese in considerazione istanze incomplete o presentate fuori termine, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3.

Art. 7

Entità dell'indennizzo

- 1 L'entità dell'indennizzo a favore dei proprietari dei veicoli coinvolti nei sinistri stradali di cui all'articolo 1 è riconosciuta in misura pari al 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'entità del danno accertato dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.
- 2 Il limite massimo di indennizzo per danni materiali per singolo sinistro è definito in misura non superiore a 10.000 euro o al valore commerciale del veicolo, se inferiore.
- 3 Nulla è dovuto per danni di importo uguale o inferiore a 200 euro.

Art. 8

Liquidazione dell'indennizzo

- 1. La liquidazione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della fattura quietanzata di riparazione, ovvero del certificato di rottamazione del veicolo e certificato di cancellazione dal Pubblico Registro automobilistico (PRA).
- 2 In nessun caso può essere liquidata una somma superiore all'importo in fattura ovvero al valore di mercato del veicolo.
- 3 Le somme che, sebbene ammesse ad indennizzo, non trovano capienza nella dotazione annuale sono liquidate con priorità a seguito della ricostituzione del fondo per gli anni successivi.

Art. 9
Clausola valutativa

- 1 Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo al quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una relazione comprendente:**
 - a) la valutazione sul conseguimento della finalità di cui all'articolo 1;**
 - b) il numero dei sinistri accertati ed i relativi indennizzi liquidati;**
 - c) i tempi di erogazione dell'indennizzo;**
 - d) analisi criticità ed eventuali contenziosi.**

Art. 10
Modifiche normative

- 1 Ai sensi dell'articolo 56 comma 4 dello Statuto regionale le disposizioni della presente legge possono essere modificate a decorrere dal terzo anno successivo alla sua entrata in vigore, sulla base delle risultanze delle relazioni di cui all'articolo 9. A tal fine, ai sensi dell'articolo 56 comma 4 dello Statuto, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con norme regolamentari le modifiche necessarie al corretto funzionamento dell'istituto dell'indennizzo e delle modalità di accesso al fondo, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 .**
- 2 A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le corrispondenti disposizioni di cui alla presente legge.**
- 3 Il comma 1 dell' articolo 40 della L. R. 10 aprile 1996, n.8 è così modificato:**
“Tutte le entrate di cui alla presente legge vengono utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge, nonché per l' indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente.”.

Art. 11
Norme Finanziarie

- 1 Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte utilizzando parte delle entrate incamerate ai sensi dell'articolo 39 della L. R. 10 aprile 1996, n.8.**
- 2 A tali oneri, stimati per l'anno 2010 in 50.000 euro si farà fronte con stanziamento sull'U.P.B. 1.74.177 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2010, provvedendo anche ad opportuna rimodulazione della programmazione pluriennale già in essere.**
- 3 Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede, in considerazione dei dati riportati nella relazione di cui all'articolo 9, con legge di bilancio.**

Art. 12
Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente al 1° gennaio 2010.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

DISEGNO DI LEGGE

“Istituzione del fondo regionale per l’ indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente”

RELAZIONE

Lo Stato conferisce alle Regioni la potestà di emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato.(Legge 11 Febbraio 1992 n. 157) ed affida alle medesime i poteri di gestione tutela e controllo. Pertanto la Regione è responsabile, ex art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.

La Regione Campania non si è ancora dotata di uno strumento normativo che disciplini il risarcimento per danni provocati dalla fauna selvatica a cose o persone, ed i Giudici di Pace ed i Tribunali sono orientati nell’attribuire responsabilità alla Regione Campania nei casi di sinistri d’auto.

Le numerose sentenze esecutive pervenute attribuiscono la responsabilità alla Regione e determinano, tra l’altro, considerato il del tempo che occorre per il procedimento, un incremento della somma da pagare dovuto alle spese di giudizio ed agli interessi legali. Appare pertanto opportuno disciplinare la materia a mezzo del disegno di legge allegato.

L’Art. 1 istituisce un fondo regionale per i risarcimenti dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili in altro modo, e limita l’accezione di “fauna selvatica” agli ungulati selvatici (i cinghiali sono la specie maggiormente coinvolti in sinistri stradali) escludendo la fauna domestica inselvatichita (equini, suini, bovini).

L’Art. 2 definisce i compiti della Regione, in particolare la determinazione dell’ammontare del fondo, ed assegna alla Giunta Regionale il compito di regolamentare i criteri di ripartizione del fondo alle Province (tenendo conto in particolare delle pregresse segnalazioni), le modalità di presentazione delle domande per accedere al fondo e la destinazione delle eventuali economie di chiusura esercizio. L’ informazione e la prevenzione per limitare i danni da fauna selvatica sono attuate con l’intesa della Provincia..

L’Art. 3 definisce i compiti delle Province ed in particolare le procedure da attivare al fine di erogare l’indennizzo agli aventi diritto, gestendo l’eventuale contenzioso, nonché di relazionare annualmente alla Regione e di promuovere l’informazione e la prevenzione come per l’articolo precedente (d’intesa con la Regione).

L’Art. 4 disciplina i criteri di accesso al fondo, e specifica che il fondo è destinato ai danni al veicolo (non risarcibili diversamente) per le conseguenze dirette ed esclusive del sinistro, e solo se il veicolo è in regola con il pagamento della tassa automobilistica in favore della Regione Campania, o immatricolato nella regione stessa. Il comma 2 definisce le prove che devono essere accertate sul luogo del sinistro, e gli organi che devono accertarle (soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) che espletano servizi di polizia stradale). L’articolo prevede anche il rimborso delle spese istruttorie sostenute ed eventuali sanzioni amministrative e penali nel caso in cui venga accertata intenzionalità o colpa del conducente nel causare il sinistro.

12. Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

...

CODICE DI PROCEDURA PENALE

...

57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio."

...

L'Art. 5 specifica che l'indennizzo potrà essere erogato solo per sinistri avvenuti su strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti sul territorio regionale, ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione.

L'Art. 6 definisce i termini e le modalità di presentazione dell'istanza, la documentazione da allegare ad essa e da integrare in caso di ammissione all'indennizzo.

L'art. 7 quantifica il limite massimo dell'indennizzo, pari al 70% dell'ammontare complessivo dei danni accertati dalla Provincia, definendo, per la liquidazione, il limite massimo e quello minimo.

L'art. 8 dispone alla documentazione da presentare per la liquidazione ed i vincoli ad essa relativi; dispone inoltre le modalità di liquidazione in caso di insufficienza del fondo.

L'art. 9 stabilisce che la Giunta informi annualmente il Consiglio al fine di valutare l'efficacia delle attività nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, specificando tra l'altro anche l'elenco dei sinistri accertati, i relativi indennizzi liquidati;

L'art.10 prevede la possibilità di modifica delle disposizioni della Legge ai sensi dell'articolo 56 comma 4 dello Statuto regionale. Il medesimo articolo modifica l'articolo 40 della L. R. 10 aprile 1996, n.8 al fine di garantire anche il finanziamento delle attività di indennizzo previste dalla norma in oggetto.

STATUTO REGIONALE

...

ARTICOLO 56

Potestà regolamentare

1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

2. I regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso tale termine, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.

3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

...

...

Utilizzazione dei proventi

1. Tutte le entrate di cui alla presente legge vengono utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge.
2. La Regione Campania, con la legge di approvazione del bilancio regionale, per ciascun anno finanziario, provvede ad iscrivere stanziamenti in specifici capitoli di previsione della spesa:
 - a) " Spese per la ricostituzione del patrimonio faunistico" comprendente spese di impianto e di gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina, spese per ripopolamenti, contributi ai centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale o intensivo, contributi ai centri di recupero della fauna selvatica, spese per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1) dell' art. 37 della presente legge;
 - b) " Fondo per il risarcimento dei danni causati da specie protette o in via di estinzione, da fauna selvatica in strutture faunistiche protette" costituito con le modalità di cui all' art. 26 comma 2) - della presente legge; c) " Fondo da ripartire tra le Province per funzioni delegate" contributi a proprietari o conduttori per l' utilizzo dei terreni agricoli, contributi spese per corsi di aggiornamento di agenti di vigilanza e guardie giurate volontarie, contributi per miglioramenti ambientali;
 - d) " Spese per compiti propri della Regione e per tutte le altre spese comunque riguardanti la materia venatoria ivi comprese le spese di funzionamento di tutte le commissioni e i comitati previsti dalla presente legge".
3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli vengono stabiliti, nel rispetto delle norme della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio.

...

L'art. 11 definisce le entrate che copriranno gli oneri derivanti dall'applicazione della Legge e formula una previsione di spesa per il primo anno, rinviando alla Legge di Bilancio lo stanziamento degli anni successivi.

L'art. 12, oltre le disposizioni finali di rito, prevede che l'applicazione della legge sia effettuata ai sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente al 1° gennaio 2010.

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART.25 L. R. 7/2007

Il presente disegno di legge rientra tra quelle individuate dalla lettera c) dell'articolo 12, comma 1, della L.R. 7/2002, *"disposizioni che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da rendere obbligatoria la relativa spesa e da predeterminarne l'importo attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa."*

Per tale motivo è necessario quantificare il gettito delle entrate o l'importo delle spese che in termini di competenza sarà presuntivamente prodotto in ciascun esercizio dalle singole disposizioni.

Le entrate che contribuiranno a finanziare la spesa derivante dall'applicazione della legge, derivano dall'art. 40 della Legge Regionale n. 8 del 10.04.1996, come modificato dall'articolo 10, comma 3. Si tratta in particolare delle tasse di concessione regionali in materia faunistico-venatoria, che generalmente confluiscono nel capitolo di entrata 18 "tassa concessione regionale titolo II decreto legislativo 230/91, L.R.44/93, L.R.48/78 e L.R. 8/96" del Bilancio gestionale, che include i versamenti relativi ai tesserini venatori, alle concessioni per aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, alle sanzioni elevate per infrazioni alla L. R. 8/96, ed all'esercizio venatorio in "mobilità"; tali entrate, quantificate ed accertate attraverso la procedura informatica appositamente predisposta dal Settore Finanze e Tributi, sul conto corrente 21965181 - codici tariffa da 1104 ad 1113 e 1150 - per l'esercizio di attività faunistico-venatorie e correlate, sono sempre superiori ad Euro 2.000.000,00, e confluiscono sul capitolo di entrata n 18. *"tassa concessione regionale titolo II Decreto legislativo 230/91, L.R. 44/93, L.R. 48/78 e L.R. 8/96"*.

Di contro, la quantificazione media delle spese presuntivamente prodotte in termini di competenza, basata sulle passate richieste di risarcimento pervenute da cittadini danneggiati, e sugli eventuali conseguenti incrementi derivanti dalle sentenze esecutive che vedono soccombente la Regione, si attesta intorno ai 50.000,00 Euro/anno; per tali spese è già previsto dall'anno 2008 nei bilanci gestionali 2009 il capitolo della UPB 1.74.177 n.1414 *"mitigazione del rischio danni a cose o*

persone provocato da fauna selvatica e loro rimborso.”, che dovrà pertanto essere correlato con il su menzionato capitolo di entrata n.18.

Il legge in approvazione, che entrerà in vigore dal 2010, prevede inoltre una opportuna rimodulazione della programmazione pluriennale di bilancio già in essere.



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Prot. n. 2584 /UDCP/GAB/UL

13/5/2009

Prot. 102/UL

Copie a 4
Settore Feruti

DIS/86

Dell. Vigilante
per legge
per altro
per

Napoli,

15 MAG. 2009
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primaria

A.G.C. Sviluppo attività
settore primario

SEDE

Oggetto: schema di disegno di legge recante "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente"

Con riferimento allo schema di disegno di legge indicato in oggetto, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento nel testo allegato che recepisce le osservazioni formulate dal Settore legislativo dell'AGC Gabinetto del Presidente.

Si raccomanda di accompagnare al testo la relazione tecnica contenente gli elementi per la quantificazione della spesa prevista e per la sua copertura.

Loredana Cici



AREA 08 – SETTORE 01

*Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Bilancio, Ragioneria e Tributi*

Centro Direzionale Isola C5 – 80143 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0377118

del 30/04/2009 ore 15,20

Dest.: Foreste, caccia e pesca

Fascicolo: IXL/1/1

Foreste, caccia e pesca



**Al Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca
dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario**

SEDE

Oggetto: D.D.L. "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili direttamente"

In riferimento alla Vs. nota prot. n.222662 del 13.03.2009 con cui veniva inviato al Settore scrivente copia del disegno di legge in oggetto e contestualmente si richiedeva l'espressione del parere di competenza in osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1, 3° capoverso, della circolare del Presidente della Giunta Regionale n.2/93 del 27 maggio 1993 si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art.26 della L.R. n.7/2002, le leggi di spesa, qual è quella in oggetto indicata, sono sottoposte all'obbligo della copertura finanziaria.

Le proposte di legge che disciplinano le entrate e le spese devono essere corredate da una relazione tecnica che quantifica, nel caso ciò non risulti già precisato dal contenuto del disegno di legge, il gettito delle entrate o l'importo delle spese da sostenere, fornendo indicazioni sulle metodologie seguite e sugli elementi e criteri di calcolo impiegati nella quantificazione delle grandezze finanziarie.

La suddetta relazione tecnica è a cura dell'Area Generale di Coordinamento competente per materia.

PRESA IN CARICO
IN DATA 15 MAG. 2009

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RE

Data Assegnazione

Refuse - TIGRONE
15/5/09

La proposta di legge, poi, come da circolare del Presidente della Giunta della Regione Campania sopra citata, deve essere concordata con il Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale ai fini della verifica della copertura finanziaria.

Ciò detto, si chiede di corredare il D.D.L. in questione della necessaria relazione tecnica ex art.25 della Legge Regionale n.7/2002.

Inoltre, per quanto concerne la copertura finanziaria, l'art.9 del disegno di legge in relazione all'onere derivante dall'attuazione delle legge individua quale fonte di finanziamento della norma per l'esercizio finanziario 2010 parte delle risorse appostate sulla U.P.B. 1.74.177 per un ammontare complessivo di € 50.000,00.

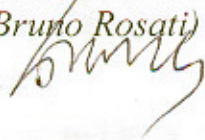
Purtuttavia si precisa che l'U.P.B. 1.74.177, così come da bilancio approvato con L.R. n.2 del 19.01.2009 non risulta dotata di alcuna risorsa per gli esercizi finanziari 2009/2011.

In ogni caso, ricordando che le leggi sottoposte all'obbligo della copertura finanziaria devono indicare in termini di competenza non solo l'ammontare degli oneri derivanti dalle loro disposizioni con riguardo agli esercizi sui quali i medesimi sono destinati a gravare, ma anche i mezzi di copertura degli stessi, si chiede di individuare quali siano le fonti in entrata che vanno a costituire il fondo da iscrivere alla spesa rimodulando la programmazione già in essere, ovvero individuando ulteriori risorse destinate a coprire gli oneri derivanti dal presente d.d.l.

Ciò detto, si resta in attesa delle integrazioni come da indicazioni sopra riportate.

Il Dirigente del Settore Bilancio

(Dr. Bruno Rosati)



*Il Coordinatore dell'A.G.C.
Bilancio, Ragioneria, Tributi
(Dr. Fernando de Angelis)*





*Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Bilancio, Ragioneria e Tributi*

Centro Direzionale Isola C5 – 80143 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0563549
Dest. Foreste, caccia e pesca

del 25/06/2009 ore 10,52

Fascicolo : 2003.IXL/1/1.279
Foreste, caccia e pesca



**PRESA IN CARICO
IN DATA 09 LUG. 2009**

*Al Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca
Dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario*

SEDE

Oggetto: D.D.L. "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente"

Vista

- la Vs. nota prot. n.222662 del 13 marzo 2009 avente ad oggetto Richiesta parere disegno di legge;
- la Ns. nota prot. 377118 del 30 aprile 2009 di richiesta chiarimenti e di integrazione documentazione;
- la vs. nota prot. 525308 del 16 giugno 2009 con cui veniva fornita la relazione tecnica, modificato il disegno di legge e forniti tutti i chiarimenti necessari

nell'intesa che il disegno di legge contenga tutte le modifiche così come presentate al Dirigente del settore Bilancio, si esprime parere positivo in osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1, 3° capoverso, della circolare del Presidente della Giunta Regionale n.2/93 del 27 maggio 1993 in relazione al suddetto D.D.L. "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente"

*Il Dirigente del Settore Bilancio
(Dr. Bruno Rosati)*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DI AMMINISTRAZIONE

Data Assegnazione

*Il Coordinatore dell'A.G.C.
Bilancio, Ragioneria, Tributi
(Dr. Fernando de Angelis)*